

21|04
2020

**Riduzione all'80% per gli acconti di giugno
calcolati con il metodo previsionale**

COVID-19

RIDUZIONE ALL'80% PER GLI ACCONTI DI GIUGNO CALCOLATI CON IL METODO PREVISIONALE

(D.L. 23/2020, art. 20)

L'art. 20 del D.L. 23/2020 dispone che non possano essere applicati sanzioni ed interessi, in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti IRPEF, IRES ed IRAP, dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 (2020, per i soggetti "solari"), se questi vengono calcolati con il c.d. "criterio previsionale". La norma dispone l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti, qualora l'importo versato sia almeno pari all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020 (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).

Affinché operi la riduzione, è necessario che l'acconto sia calcolato con il metodo previsionale (adoperando, cioè, il riferimento dell'imposta che sarà dovuta per il 2020, tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti in tale anno, al netto delle ritenute eventualmente subite, degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d'imposta spettanti). Nessuna riduzione è, invece, prevista se l'acconto è determinato con il metodo storico, al quale restano quindi applicabili le regole generali.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente con la Circolare 9/2020 per precisare che:

- tale riduzione dell'acconto si applica anche all'imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime forfettario e di vantaggio, alla cedolare secca, all'IVAFE ed all'IVIE;
- la soglia minima dell'80% può essere garantita anche con un versamento carente o omesso, ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, a condizione che non siano già stati notificati al contribuente gli atti di liquidazione, accertamento e le comunicazioni inerenti i controlli formali;
- la disposizione si applica ad entrambe le rate dell'acconto dovuto per il 2020.

I professionisti di Adacta sono a disposizione per ogni approfondimento.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  